NewsLetter 2022

Roma, 15 aprile 2022

A tutti gli Spedizionieri doganali

Si allega la Newsletter N° 7-2022 del 15 aprile 2022.

Tra gli argomenti trattati:

- *Comunicazione UAMA: Misure restrittive situazione Russia-Ucraina*
- *MEF: Accise carburanti*
- *Stazione sperimentale Pelli: contributo 2022*
- *Certificati di circolazione EUR.1, EUR.MED e A.TR*
- *Non imponibilità IVA*
- *Speciale crisi Russia - Ucraina*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

INDICE

Sommario 1

Osservatorio Doganale

Comunicazione UAMA: misure restrittive situazione Russia-Ucraina 2

MEF: Accise carburanti 3

Stazione sperimentale Pelli: contributo 2022 3

Certificati di circolazione EUR.1, EUR.MED e A.TR 4

Non imponibilità IVA 5

Speciale crisi Russia - Ucraina 5

OSSERVATORIO DOGANALE

Comunicazone UAMA: misure restrittive situazione Russia-Ucraina

Con Avviso dell'8 aprile 2022 l'Agenzia delle Dogane e Monopoli rende noti gli aggiornamenti sulle misure restrittive all'esportazione e all'importazione nei confronti della Russia, per le quali sono stati individuati casi di deroga e relativi adempimenti per poterne usufruire.
Per i casi in cui le deroghe necessitino di preventiva autorizzazione o apposita comunicazione, l'Autorità nazionale competente (Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale – UAMA) ha diramato istruzioni operative alle quali attenersi per poter utilizzare correttamente, nella dichiarazione doganale di esportazione, i relativi codici documento, come descritti negli avvisi già pubblicati sul tema.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 - 00187, Roma

➥ La Documentazione è disponibile ai seguenti link

MEF: Accise carburanti

Il 6 aprile 2022 il Ministro dell'Economia e della Finanze, di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica, ha decretato la proroga del taglio delle accise sui carburanti. Rimane invariata la riduzione della tassazione sui carburanti prevista dal decreto energia (dl 21/2022) del 21 marzo scorso (in vigore dal 22/3/2022).
Il taglio sulle accise che doveva scadere il 20 aprile è stato prorogato di un mese. Dal 22 aprile fino al 2 maggio, rimane in vigore lo sconto su benzina e gasolio di 25 centesimi al litro (importo che arriva a 30,5 centesimi sommando l'Iva), mentre decorre dal 21 aprile fino al 2 maggio il taglio di 8,5 centesimi per il Gpl (sommando l'Iva lo sconto è di 10,4 centesimi). Nel decreto energia si prevedeva già che le accise potevano essere rideterminate tramite decreto e anche con cadenza diversa da quella mensile e così è avvenuto. A permettere la pratica dell'«accisa mobile» è stato il sovragettito Iva prodotto nel mese di marzo, che ha generato le risorse necessarie per la dilazione del taglio previsto con il decreto energia, pari a 329,13 milioni di euro.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

➥ La Documentazione è disponibile al seguente link

Stazione sperimentale Pelli: contributo 2022

Con Avviso del 6 aprile 2022, ADM ha reso nota l'emanazione del decreto del Direttore della Direzione Generale per la Politica Industriale, l'Innovazione e le Piccole e Medie Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico datato 18 marzo 2022. Con tale documento è stata confermata per l'annualità 2022 nella misura dello 0,15% l'aliquota del contributo sui commerci all'importazione riscosso a mezzo degli Uffici doganali a favore della società Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti SRL.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 - 00187, Roma

↪ La Documentazione è disponibile al seguente link

Certificati di circolazione EUR.1, EUR.MED e A.TR

Con Avviso del 1 aprile 2022, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in relazione alle richieste di chiarimenti pervenute in ordine ad alcune indicazioni contenute nella circolare n. 12/2022, fornisce le seguenti precisazioni:

- in procedura ordinaria, l'operatore economico dopo aver inviato la dichiarazione doganale nella quale ha indicato la richiesta di un certificato di circolazione EUR.1, EUR MED o A.TR ed ottenuto lo svincolo delle merci, procede alla stampa del certificato per la successiva vidimazione a cura dell'Ufficio delle Dogane di esportazione. Per la stampa del certificato l'operatore può utilizzare i dati contenuti nel file XML prodotto da AIDA o, in alternativa, usare gli stessi dati già in suo possesso. I dati in questione possono essere integrati con le specificità previste dai singoli accordi sottoscritti dalla Commissione Europea con il/i paese/gruppi di Paesi Accordisti destinatario/i delle merci.
- in procedura ordinaria, l'Ufficio delle Dogane di esportazione procede alla vidimazione dei certificati di circolazione in questione relativi a merci svincolate senza chiedere l'esibizione della richiesta di rilascio del certificato né la documentazione sottesa al medesimo.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente link

Non imponibilità IVA

Con la risposta a interpello n. 174 del 6 aprile 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito dubbi in merito alle cessioni di apparati motori e di parti di ricambio. Esse

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 - 00187, Roma

sono non imponibili ai fini IVA se, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza Velker, 26 giugno 1990, causa C-185/89, sono effettuate unicamente a favore dell'armatore che li utilizzerà come dotazione di bordo.

La risposta riguarda la cessioni di dotazioni di bordo effettuate a favore di soggetti non aventi la qualifica di "armatori".
L'agevolazione non è ammessa quando la cessione di questi beni è effettuata in uno stadio commerciale anteriore.
Al riguardo si reputa opportuno ricordare che:
-per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, le esenzioni devono essere interpretate in maniera restrittiva;
- per l'incipit del citato articolo 8-bis, le cessioni di beni e prestazioni di servizi ivi elencate sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8. Le cessioni di beni indicate nell'articolo 8-bis del Decreto IVA rientrano pertanto nell'ambito di applicazione di questa disposizione solo se non costituiscono esportazioni ai sensi del precedente articolo 8.
Per la normativa doganale, ai fini della presentazione della dichiarazione doganale di esportazione, gli operatori economici che figurano come esportatori devono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione ed in possesso di un numero di identificazione (EORI) rilasciato dalle autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente link

Speciale crisi Russia - Ucraina

Sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata creata una sezione specifica per la situazione della crisi tra Russia e Ucraina. In questa sezione sono raccolte le informazioni e le notizie concernenti le misure restrittive che determinano un impatto sullo spostamento di merci, capitali e persone, da applicare in ragione della crisi in corso tra Russia e Ucraina.
Vi sono diverse sottosezioni quali: Avvisi; Determinazioni; Disposizioni dell'Unione Europea; Informative.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito dell'Agenzia

Si ricorda agli iscritti che sono pubblicate la pagina Linkedin del CNSD al seguente indirizzo e quella di YouTube.

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma